



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8849 del 2015, proposto da:

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Regionale della Guardia di Finanza Piemonte, Comando Regionale della Guardia di Finanza Lombardia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono ope legis domiciliati;

*contro*

(ommissis)

rappresentati e difesi dagli avv.  
Umberto Coronas, Giuseppe Fortuna, con domicilio eletto presso  
Umberto Coronas in Roma, Via Giuseppe Ferrari, 4;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. del PIEMONTE – Sede di TORINO-  
SEZIONE I n. 01036/2015, resa tra le parti, concernente accertamento  
e declaratoria del diritto patrimoniale alla corresponsione del trattamento  
economico di trasferimento d'ufficio

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di

(omesso)

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 il consigliere Fabio Taormina e udito per parte appellata l' avvocato Coronas;

Rilevato che l'appello cautelare è privo del prescritto fumus ( si veda la recentissima decisione dell'Adunanza Plenaria n. 1 del 2016) ed in ogni caso trattandosi di controversia relativa alla erogazione di somme sarebbe stata priva del requisito del periculum in mora;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 8849/2015).

Condanna parte appellante al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore di parte appellata nella misura di complessivi Euro duemila (€ 2000//00) oltre oneri accessori, se dovuti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Andrea Migliozi, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)